

R.G. 40000364/13

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 1323
DEP. 177 GIU. 2014
CRON. 1958
REP. 3258

TRIBUNALE DI VENEZIA
Già SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA' DI PIAVE

oggi
20.3.2014

Il Tribunale, in funzione di giudice di appello nella persona del giudice dr. Lina Tosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 364/13 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

da

V.E.R.I.T.A.S. s.p.a. Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi con sede in Venezia con gli avv. Andrea Pasqualin, dom. avv. Sandro Pagotto

Appellante

contro

con l'avv. Stefano Bruno Ferraro

Appellato

In appello contro la sentenza del Giudice di Pace di San Donà di Piave n. 392/12 pubblicata il 31/8/2012

Oggetto: 2033 c.c.

Udienza di precisazione delle conclusioni: 17/10/2013

Conclusioni dell'appellante:

- A) dichiararsi che la tariffa d'igiene ambientale (di cui all'art. 49 d.lgs.22/1997) oggettod elle fatture in relazione alle quali l'attore ha agito, è soggetta ad IVA con l'aliquota del 10%
- B) dichiararsi il difetto di giurisdizione sussistendo la giurisdizione del giudice tributario e pertanto della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia;
- C) comunque dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi ogni domanda e in subordine ridursi le pretese avversarie;
- D) condannarsi l'attore alla restituzione della somma di euro 1.244,90 o subordinatamente della diversa somma che risulterà di giustizia, con interessi dal 17/9/2012 al saldo;
- E) con vittoria di spese di entrambi i gradi, o, in via subordinata, con compensazione della spese in entrambi i gradi

Conclusioni dell'appellato:

1



rigettare l'appello e confermare la sentenza, spese rifuse

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

agl. contro VERITAS, avente causa per cessione di ramo d'azienda del precedente gestore ASI s.p.a. da del gestore del servizio di igiene ambientale operante nel Comune di San Donà di Piave ove l'attore risiedeva; e ciò chiedendo la restituzione dell'IVA applicata sulla TIA (tariffa di igiene ambientale) dal 2005 alla data della domanda (atto datato 27/6/2011 e notificato con effetto per il ricevente il 8/7/2011) per euro 144,97 oltre interessi. Allegava l'attore che la TIA non costituisce tributo (richiamando Corte Costituzionale n. 238/2009) e dunque non è assoggettata ad IVA, e che la competenza spetta al giudice ordinario, trattandosi di domanda restituzione di indebito corrente fra privato e gestore del servizio, e non di contrasto con l'Erario quale autorità impositrice.

Resisteva Veritas contestando che i principi di cui allà sent. 2064/11 della Suprema Corte che in un caso analogo e proprio coinvolgente Veritas aveva affermato a Sezioni unite la giurisdizione ordinaria vincolasse altri che non il giudice di rinvio; insistendo con vari argomenti sulla giurisdizione tributaria, in particolare rientrando le fatture Veritas fra gli atti di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992 per essere Veritas soggetto avente potere di accertamento e quindi soggetto rientrante fra quelli di cui all'art. 10 d.lgs. 546/1992. In subordine Veritas invocava la competenza del Tribunale per il valore indeterminabile della causa, avente ad oggetto in generale l'assoggettamento della TIA a IVA. Nel merito, osservava che Ccost. 238/2009 non sarebbe sentenza interpretativa di rigetto ma solo di rigetto, nella quale l'argomento relativo alla imponibilità IVA della TIA non è direttamente implicato nella decisione e che dunque la sentenza non è per tale parte vincolante; rimarcava che la TIA non è riscossa dalla pubblica autorità ma da Veritas che gestisce il servizio, sì che non si applicherebbe l'art. 13 comma 1 primo periodo della Direttiva UE 28/11/2006, n. 112 evocata dalla Corte a conferma della tesi (che la Corte utilizza per dire che la TIA è un tributo e che la paventata illegittimità costituzionale della norma che devolve le controversie sulla stessa al giudice tributario non sussiste); e che non è vero quanto afferma la Corte, che nel leggere l'art. 6 comma 13 l. 13/5/1999, n. 133, non vi ravvisa conferma della soggezione della TIA ad IVA; proseguiva affermando che anche altri tributi sono soggetti ad IVA; e infine segnalava che la attività per la quale è calcolata e imposta la TIA è espressamente assoggettata ad IVA dalla voce 127 *sexesdecies* della parte III della tab. A allegata al d.p.r. 633/1972, tra i beni e servizi assoggettati all'aliquota del 10%; richiama Cass. 5297/2009 secondo cui *"l'applicazione dell'IVA all'importo corrisposto per lo smaltimento dei rifiuti prescinde dalla sua natura tributaria o meno"*. In via subordinata eccepiva decadenza ex art. 2 comma 2 d.lgs. 6562/1992 relativamente ai pagamenti dal 2005 al 2007 e a quelli del 8 anteriori alla prima richiesta di rimborso.

2

Il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda, per soli euro 31,31 (fattura 20/8/2009 e fattura 18/8/2008), applicando l'art. 21 comma 2 d.lgs. 546/1992 che prevede la decadenza del diritto al rimborso fiscale nel biennio decorrente dal pagamento (specificava il giudice che domanda di rimborso è del 2010). Il giudice decideva richiamando sulla giurisdizione Cass. n. 2064 del 28/1/2011; quanto alla natura di tributo della TIA Cass. n. 3294 del 2/3/2012 e C.Cost. 238/2009, e quanto alla assoggettabilità della TIA ad IVA ancora Cass. 3294/12, che esclude si possa parlare di corrispettivo rilevante ex d.p.r. 633/1972 per quello della TIA, che colpisce in realtà una capacità contributiva.

Appella Veritas, che nel frattempo ha eseguito la condanna, incluso il pagamento delle spese di lite poste a suo completo carico.

Nell'atto di appello premessi argomenti a superare la preclusione dell'art. 113 comma 3 c.p.c., Veritas riprende e sviluppa gli argomenti già prima spesi; aggiunge che secondo una interpretazione comunitariamente orientata anche i servizi imposti – come la TIA – sono suscettibili di generare veri e propri corrispettivi. Infine si doleva Veritas del superamento da parte del GdP nella liquidazione delle spese del criterio di cui all'art. 91 ultimo comma c.p.c. come introdotto dal d.l. 212/11 conv. in l. 10/12., e della tariffa vigente che non contempla le spese generali. Infine e in coda all'atto invocava decadenza quinquennale di cui all'art. 164 comma 1 l.296/2006 e decorrenza degli interessi solo dalla

domanda

MOTIVI

1) Ammissibilità dell'appello

Quanto alla ammissibilità dell'appello ex art. 339 comma III c.p.c., essa sussiste.

Ciò non tanto per le ragioni allegate da parte appellante, ma in primo luogo con riguardo alla questione procedimentale relativa alla giurisdizione; inoltre, nel merito, e, nel merito, per il fatto che la soluzione alla questione della debenza dell'Iva sulla TIA implica necessariamente l'esame dei principi regolatori della materia, sia con riguardo alla natura della TIA sia con riguardo alla applicabilità dell'IVA su di essa.

Non è affatto vero, invece, che si tratti di materia di competenza del Tribunale per essere la domanda di valore indeterminabile: ciò Veritas afferma ritenendo che il valore indeterminabile della causa sia dato dalla sua domanda sub A sopra riportata. Essa però non è una domanda in senso proprio: con tale "domanda" in realtà si invoca una statuizione in via principale di una questione di diritto, il che è propria della competenza della Corte di cassazione; diversamente, il giudice del primo e del secondo grado può affermare il principio di diritto solo in via incidentale, mentre ciò che è oggetto del suo ambito decisionale è solo l'accertamento del fatto e l'applicazione del diritto come incidentalmente apprezzato al fatto. Questo giudice ritiene pertanto di non avere il potere decidere in via principale



sulla domanda sub A, che è solo una richiesta di ricognizione e affermazione del diritto vigente, ma di potere solo decidere sul punto A in via incidentale, essendo quella sub A solo una delle questioni di diritto che deve essere affrontata al fine di decidere sulla domanda vera e propria. La domanda rimane solo quella originaria dell'attore di rimborso dell'IVA, e il suo valore è quello della domanda stessa, euro 144,97 più interessi. Si nota peraltro che laddove si duole del mancato rispetto dell'art. 91 comma IV c.p.c. in punto di spese – che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto al valore della domanda – la parte appellante abbandona la tesi del valore indeterminabile della domanda, annoverando nuovamente la causa fra quelle di valore inferiore a millecento euro.

Né si tratta di causa attinente contratto concluso secondo le modalità dell'art. 1342 c.c. (artt. 113 comma 2 c.c.): l'appellante dichiara che l'elemento di fatto ex art. 1342 c.c. "ricorre con evidenza" nel caso in esame, sol perché il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani era ed è disciplinato in modo uniforme e non negoziabile, trattandosi di *"rapporti afferenti i c.d. contratti di massa, i quali concernono, com'è noto, fattispecie negoziali il cui contenuto è predeterminato ad opera di una delle parti e non è suscettibile di trattativa individuale"*: Di fatto, invece, Veritas non afferma affatto che si tratti di contratto concluso "mediante la sottoscrizione di moduli o formulari" come prevede l'art. 1342 c.c.: né produce il contratto che, per fare sì che venisse applicata la norma da essa invocata, dovrebbe essere stato sottoscritto fra le parti.

Né l'art. 339 comma 3 c.p.c. si supera per il fatto che "comunque non si tratta di causa decisa secondo equità": quale che sia stato il ragionamento del Giudice di pace, in diritto ovvero espressamente in equità, è la legge che annovera fra le cause da decidere secondo equità quelle di valore inferiore a millecento euro, e per le medesime limita l'appello ai casi specificati, e non è certo la scelta espressa o non espressa del giudice di pace, e meno ancora la valutazione che riguardo al concreto avvenuto ricorso da parte del GdP all'equità o al diritto fanno le parti o il giudice di appello, a potere incidere sul regime dell'appellabilità.

Giurisdizione

Quanto alla giurisdizione, l'appellante ricorda che la sentenza della Suprema Corte vincola solo il giudice del medesimo processo, e non i restanti; ciò non basta tuttavia a elidere la sua funzione nomofilattica, sì che il giudice che ritenga di non aderire ad un orientamento in diritto espresso in particolare dalla Corte di cassazione a sezioni unite ha l'onere di una ben approfondita motivazione. Ora, questo giudice non ritiene di ravvisare fra le ragioni addotte dalla appellante alcuna che convinca della fallacia del ragionamento che sorregge Cass. SSUU 2064/2011, decisione che si impernia sulla differenza del rapporto fra ente impositore (lo Stato, cui è dovuta l'IVA) e il soggetto tenuto al



pagamento dell'IVA (qui, Veritas) rispetto al rapporto fra soggetto IVA e colui su cui il soggetto IVA si rivale (il cliente): solo il primo è un rapporto tributario, il secondo no.


Ai fini del decidere su questo punto, peraltro, occorre ricordare che l'art. 14 comma 33 del d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010, in vigore dal 31/5/2010, ha previsto che "le disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria". La norma, che presenta (come rileva Cass. 3294/12, come citata nella sentenza di primo grado) aspetti contraddittori e contorti (se la tariffa non è tributaria e la legge è interpretativa non si vede come la giurisdizione possa rimanere attribuita al giudice tributario per il passato) è però certamente idonea a dare copertura di legge alla giurisdizione del giudice ordinario nella presente causa, incardinata nel luglio 2011.

La norma citata, al cui natura, contrariamente al dettato letterale, non è affatto interpretativa, e difatti laddove stabilisce solo per il futuro una norma sulla giurisdizione, tradisce la propria natura novativa e non interpretativa: essa stabilisce dunque solo per il futuro che la TIA non ha natura di tributo. Essa non è comunque idonea a decidere la causa, posto che, comunque, l'IVA che il GdP ha condannato a rimborsare attiene ad annate anteriori al 2010.

Si osserva peraltro che per esempio Cass. sez. 5, n. 5831 del 13/4/2012 che richiama la novella ex art. 14 comma 33 d.l. 78/2010 non ne affronta la natura, non mostra di dubitare della idoneità di detta norma a stabilire la natura non tributaria della tariffa, ed anzi non mostra di censurarne neppure la natura interpretativa.

3. Il merito

Quanto al merito, va premessa alla trattazione di esso qualche considerazione riguardo al parere legale che la difesa di parte Veritas ha dimesso all'udienza del 17/10/13. Trattasi di parere espresso da docente universitario e richiesto da Veritas sui profili generali di assoggettabilità della TIA ad IVA e sulla opportunità di rimessione di un quesito pregiudiziale di diritto comunitario in materia. Si tratta di parere richiesto ad hoc dalla parte in causa, e non già, dunque, di uno scritto dottrinale che tratti la materia. Così proposto, lo scritto pare dare luogo ad una impropria aggiunta di argomenti difensivi strettamente attinenti la causa e non mai sollevati in precedenza, ad opera di un soggetto non nominato difensore; tali argomenti non possono venire esaminati per come contenuti nello scritto, ma solo se e come proposti da Veritas nelle difese finali.



Dunque, la difesa di Veritas si concentra, specie nelle difese finali, sulla tesi per la quale il solo fatto che la TIA sia, eventualmente, un tributo, non la fa sfuggire per ciò solo alla imposizione IVA, volta che nell'ordinamento vi sono specifiche norme che assoggettano le attività che essa è destinata a coprire ad IVA.

Tale tesi è fondata.

Invero, il collegamento "se è tributo...allora non sopporta applicazione di IVA" non è mai, dalla giurisprudenza sia costituzionale che della Suprema Corte richiamata dal primo giudice, affermato come principio necessario e ancorato a norme specifiche o a principi ineludibili.

La Corte Costituzionale infatti esplora la questione dell'assoggettamento della TIA ad IVA solo per trarne un argomento – l'ultimo, il sesto – utile a dire che TIA e TARSU abbiano analoga natura. Nell'ambito di tale argomento la Corte sottolinea che la mancanza in ambedue queste tariffe di un nesso diretto tra servizio e entità del prelievo porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.p.r. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione dei servizi. Questo argomento così decisamente portato viene però seguito da un ulteriore argomento a conferma: *"Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dall'alineae e dalla lettera b) del comma quinto dell'art. 4 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui, ai fini dell'IVA <sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici> le attività di <erogazione di acqua a servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore>".* Con ciò la Corte mostra di ritenere che diversamente ragionerebbe se una tale previsione vi fosse; il che implica che nessun principio vieterebbe l'assoggettamento ex lege della TIA a IVA.

Si nota qui, peraltro, come la Corte Costituzionale prenda atto della previsione di espressa natura commerciale delle attività di fognatura e depurazione, da assoggettarsi dunque ad IVA; mentre per converso Cass. 3294/12, citata testualmente nella sentenza impugnata, ritiene diversamente che (anche) fognatura e depurazione siano suscettibili di dare luogo a pagamenti imponibili IVA solo quando a monte vi sia un vero scambio commerciale, e non, come è per la TIA, una prestazione imposta e il cui pagamento è (quindi) qualificabile come tributo.

La sentenza 3294/12 infatti si pone in maniera radicale nei confronti della prestazione da cui scaturisce l'imposizione della TIA, ritenendo di trarre da CCost. 238/2009 la affermazione granitica della natura tributaria della TIA; da ciò, richiamando l'art. 3 primo comma d.p.r. 633/72, (*"Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di*

6



non fare e di permettere quale ne sia la fonte") e stabilendo una radicale antitesi fra "corrispettivo" e "un'imposta, sia pure "mirata" o "di scopo", cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso" conclude che lo stesso art. 3 primo comma esclude dal novero delle attività imponibili il servizio pubblico rifiuti. Tale certezza pare possa essere quanto meno messa in dubbio dalla considerazione per la quale lo stesso articolo e comma citato deld.p.r. 633/72, non affatto evocando un sinallagma (elemento che sta a monte del concetto di "corrispettivo" adottato dalla Corte di cassazione, e anche della Corte Costituzionale) mostra di considerare che le "prestazioni verso corrispettivo" assoggettate ad IVA possono nascere sia da contratto sia "in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte". Pare dunque a chi scrive che l'art. 3 abbia un contenuto abbastanza ampio da ricomprendere, o almeno da non escludere, che siano sottoposte ad IVA anche prestazioni che come la TIA siano correlate ad un servizio del quale il cittadino non può fare a meno di giovarsi o quanto meno non può fare a meno di pagare, dato, fra l'altro, che un giovamento almeno indiretto lo ha comunque (la rimozione dei rifiuti prodotti dalla collettività giova anche a chi non ne produce di propri).

Veritas rimarca correttamente come la sentenza della Corte Costituzionale 238/2009, che ha trattato in sede motiva la questione della applicabilità dell'IVA alla TIA, lo ha fatto non già avendo come oggetto principale del suo decidere tale questione, ma solo quale argomento volto alla ricognizione del diritto vivente, e per trarre dalla inapplicabilità dell'IVA alla TIA un (ulteriore) argomento volto a provare che la TIA sia (fosse) un tributo, il tutto nell'ottica della decisione della questione di legittimità costituzionale della norma che riservata alla giurisdizione tributaria la materia della TIA; onde per tale aspetto la Corte Costituzionale fornisce argomenti autorevoli, ma non vincolanti, non spettando fra l'altro alla Corte Costituzionale la funzione di guida nella interpretazione della legge.

Veritas poi, riguardo alla sussistenza di norme positive che prevedono l'applicazione della IVA sulla TIA invoca il numero 127 sexiesdecies della tabella A allegata al d.p.r. 633/72 (introdotto dall'art. 4 del d.l. 557/93, conv. in l. 133/94) che comprende quali operazioni assoggettate ad IVA "prestazioni di smaltimento previste dall'articolo 1 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, di rifiuti urbani e speciali di cui all'articolo 3, commi primo e secondo, dello stesso decreto" Il riferimento era agli articoli alle norme allora vigente legge rifiuti (sostituita integralmente dal d.l.vo 22/1997) che contenevano, l'art. 1, la norma generale (LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 2, NELLE VARIE FASI DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, SPAZZAMENTO, CERNITA, TRASPORTO, TRATTAMENTO, INTESO QUESTO COME OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE NECESSARIA PER IL RIUTILIZZO, LA RIGENERAZIONE, IL RECUPERO, IL RICICLO E L'INNOCUIZZAZIONE DEI MEDESIMI, NONCHÉ L'AMMASSO, IL DEPOSITO E LA DISCARICA SUL SUOLO E NEL SUOLO, COSTITUISCE ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE SOTTOPOSTA ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO E ALL'OSSERVANZA DEI SEGUENTI PRINCIPI GENERALI...) e l'art. 3 comma 1 e comma 2, rispettivamente, la previsione



della competenza comunale – con esercizio in forma di privativa – quanto alla raccolta, smaltimento ecc. dei rifiuti urbani (LE ATTIVITÀ INERENTI ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI COMPETONO OBBLIGATORIAMENTE AI COMUNI CHE LE ESERCITANO CON DIRITTO DI PRIVATIVA NELLE FORME DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 8) e speciali (COMPETE, ALTRESÌ, AI COMUNI LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DI CUI ALL' ART. 2 , N. 5), QUALORA DERIVINO DALLA DEPURAZIONE DI ACQUE DI SCARICO URBANE O DALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI).

Il n. 127 sexiesdecies non è mai stato abrogato, dunque il riferimento in esso contenuto va inteso riferito certamente (anche) alla attività di smaltimento – inclusiva di attività prodromiche e accessorie – dei rifiuti urbani, e alle attività del norme che anche nel d.lgs. 22/97 e poi nel d.lgs. 152/2006 che ha sostituito il d.lgs 22/1997.

Infatti l'art. 21 del d.lgs 22/97 prevede che "I COMUNI EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO IN REGIME DI PRIVATIVA NELLE FORME DI CUI ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 E DELL'ARTICOLO 23", e gli artt. 198 e ss. d.lgs. 152/2006 assegnano ancora ai Comuni, la gestione (intesa come raccolta, smaltimento ecc.) del rifiuti urbani .

Per conseguenza quelle stesse attività che erano incluse dal numero 127 sexiesdecies del d.p.r. 633/72 fra quale assoggettate ad IVA al 10% lo sono ancora, e fra esse lo smaltimento dei rifiuti urbani allo svolgimento del quale inerisce la TIA.

Se dunque il n. 127 sexiesdecies riguarda anche gestione rifiuti urbani, riservati ai comuni in via di privativa, nessuno spazio resta perché si abbia un rapporto commerciale fra privati per queste attività. Non si comprende allora il ragionamento di Cass. 3294/12 citata in sentenza impugnata, secondo cui sono soggette ad IVA solo le prestazioni di cui al n. 127 sexiesdecies che si svolgano, in sostanza, in un vero rapporto volontario e privatistico.

Né pare vi sia ragione di contrapporre come fa CCost. 238/2009 la chiarezza e ineludibilità della previsione che assoggetta ad IVA le attività di erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore (l'ivi citato art, 4 comma quinto lett. b) del d.p.r. 633/72) rispetto ad una supposta equivocità del numero 127 sexiesdecies, dato che il sistema chiaramente attribuisce ai Comuni – che possono al fine operare tramite soggetti terzi quali appunto Veritas - parte delle attività che sono chiaramente comprese nel numero 127 sexiesdecies.

D'altronde altre pronunce della Suprema Corte (Cass. sez. I n. 5297 del 5/3/2009, e così 5298/2009, riprese da Cass. 2320/2012) non hanno dubbi sul fatto che il numero 127 sexiesdecies sia applicabile alla TIA (*"Il che dimostra che l'applicazione dell'IVA all'importo corrisposto per lo smaltimento dei rifiuti prescinde dalla sua natura tributaria o meno"*, dalle due motivazioni)

La difesa Veritas sottolinea infine in maniera pertinente poi come altri tributi siano espressamente assoggettati ad IVA (p. es. ex art. 69 d.p.r. 633/72 i diritti doganali; ex art. 43 d.l.331/43, conv. in l. 427/93 le accise; ed altri).

8



Lo stesso dettato dell'art. 6 comma 13 l. 13/5/1999 n. 133 (che stabilisce che le somme dovute per i servizi di fognatura a depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente non costituiscono corrispettivo agli effetti dell'IVA) viene sottolineato dalla Corte Costituzionale solo per dire che esso non può essere utilizzato come argomento univoco al fine di dire che la TIA (e prima la TARSU) sia un tributo; pertanto tale argomento meno ancora basta a escludere che la TIA sia oggi assoggettata ad IVA, visto che molti tributi sono invece soggetti a IVA.

Pare invero che buona parte delle questioni inerenti la natura della TIA siano state proposte alle Corti in relazione alla necessità di stabilire la giurisdizione (se ordinaria o tributaria) ovvero la legittimità della giurisdizione tributaria. In questo ambito, pare, nasce e si radica la apparentemente irriducibile contrapposizione fra "corrispettivo di una prestazione fornita in forza di rapporto sinallagmatico, liberamente contratto" e "tributo, sia pure di scopo, destinato alla copertura di un servizio fornito in via di privativa dall'ente pubblico", e in questo ambito quello che in alcuni casi è usato come argomento ("la TIA è tributo, tanto è vero che non è assoggettata ad IVA") diventa poi, secondo ragionamenti che non paiono convincenti, conseguenza necessaria ("siccome la TIA non è il pagamento di un servizio liberamente contrattato, non può essere assoggettata ad IVA") fino a dire che il punto 127 sexiesdecies del sd.p.r. 633/72 si applica solo a quelle prestazioni, fra quelle ivi previste, che il cittadino contratti sul mercato, il che sembra invero una forzatura rispetto al contenuto della norma ivi espressa.

In via generale si rimarca come la raccolta e gestione dei rifiuti urbani costituisca una attività in sé non affatto espressiva di tipico potere autoritativo, e che la scelta legislativa della attribuzione ai Comuni della (obbligatoria) organizzazione del servizio risponde piuttosto a ragioni di certezza e sicurezza pubblica, e alla necessità che un soggetto si oneri di garantire in sostanza la salubrità pubblica occupandosi anche di quegli aspetti e servizi che i singoli privati non si curerebbero di chiedere o che singole imprese private di garantire. Pertanto, ha certo un senso che la tariffa includa voci non commisurate al concreto servizio reso al singolo cittadino, e tale tariffa potrà avere natura tributaria o meno, ma il servizio sottostante non esprime affatto potere autoritativo.

La difesa Veritas pertinentemente invoca una lettura costituzionalmente orientata della disciplina nazionale, così come Veritas propone di leggerla e come questo giudice la legge, sottolineando come la normativa comunitaria quantomeno non osti alla applicazione dell'IVA sulla tariffa rifiuti così come essa è prevista nell'ordinamento interno.




Invero la Direttiva 28/11/2006, n. 112 esclude che gli enti di diritto pubblico siano considerati soggetti passivi "per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità" (art. 13 comma 1 primo periodo), e cioè esclude con sicurezza solo quelle attività tipicamente espressione della autorità; all'art. 78 lett. a) poi prescrive che nella base imponibile debbano "essere compresi gli elementi seguenti: a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA" il che rende chiaro che nessun principio vieta di assoggettare ad IVA anche tributi. L'art. 2 comma 1 lett. c) nell'indicare le operazioni soggette ad IVA le specifica nelle "prestazioni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale" laddove "soggetto passivo" è (art. 9 par. 1 comma 1) "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività"

Come esempi di tassazione IVA di servizi non espressivi di potere autoritativo da enti pubblici parte appellante cita Corte di Giustizia delle Comunità Europee 12/9/2000 C-276/97 Commissione C.Francia (in massima vi si legge: 1. La messa a disposizione di un'infrastruttura stradale contro pagamento di un pedaggio costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. L'uso dell'infrastruttura stradale, infatti, è subordinato al pagamento di un pedaggio il cui importo dipende, in particolare, dalla categoria del veicolo e dalla distanza percorsa. Esiste, quindi, una relazione diretta e necessaria tra il servizio prestato e il corrispettivo pecuniario ricevuto.

(v. punti 35-36) 2. Perché vi sia applicazione della regola del non assoggettamento degli enti di diritto pubblico all'imposta sul valore aggiunto per attività od operazioni che essi esercitano in quanto pubbliche autorità, prevista dall'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere congiuntamente soddisfatte due condizioni, vale a dire l'esercizio di attività da parte di un ente pubblico e l'esercizio di attività in veste di pubblica autorità. Per quanto riguarda quest'ultima condizione, le attività esercitate in quanto pubbliche autorità sono quelle svolte dagli enti di diritto pubblico nell'ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati).

Quindi la TIA bene può essere assoggettata IVA: a p. 22 l'atto di citazione in appallo dice giustamente che la Corte di Giustizia non fa riferimento ad un concetto di "corrispettivo contrattuale" ma ad un più ampio concetto di pagamento giustificato dalla predisposizione di un servizio

A fronte dei diffusi argomenti spesi da Veritas, la difesa invece, quasi senza svolgere in via autonoma ragionamento, richiamare sinteticamente pronunce varie della Corte di cassazione, e anche



Sent 1323/14

pronunce di questo ufficio (nel quale oggi gli affari della sezione di San Donà di Piave soppressa sono confluiti) delle quali ultime però non si cura di fare produzione. Questo giudice non riterrebbe sufficiente ad esporre i propri motivi fare mero richiamo a numeri e date di pronunce diverse da quella della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, che sono facilmente reperibili in banche dati; ritiene, pertanto, non idonei argomenti gli accenni della difesa ; d'altra parte, se l'appellato avesse avuto reale interesse alla conoscenza da parte del giudice degli argomenti spesi da altri magistrati dello stesso ufficio, avrebbe curato di sottoporli. Si osserva che per parte propria Veritas citando sentenze della stessa Corte di cassazione ne ha anche curato la produzione.

Conseguentemente l'appello va accolto nel merito, la sentenza va totalmente riformata; le spese, stanti gli autorevolissimi orientamenti giurisprudenziali invocati dal primo giudice, e cui si è affidato l'appellato, vanno senz'altro compensate; quanto il pagato in adempimento della sentenza di primo grado (doc. Sub. I parte appellante) va restituito

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

accoglie parzialmente l'appello, quanto ai punti C e D, e riforma la sentenza impugnata, condanna l'appellato alla restituzione di quanto percepito, pari ad euro 1.244,90 con interessi dal 17/9/2012 al saldo, e compensa le spese dei due gradi

Venezia, 21/1/14

Il Giudice
Dr. Lina Tosi



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Vania Vanin

(E. BELLEMO)

Bello

DEPOSITATO

17 GIU. 2014

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(E. BELLEMO)

Bello

11